

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

A6-0183/2009

18.3.2009

RELAZIONE

sugli aspetti finanziari del trattato di Lisbona
(2008/2054(INI))

Commissione per i bilanci

Relatrice: Catherine Guy-Quint

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE.....	13
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI	38
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE	41
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	46

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sugli aspetti finanziari del trattato di Lisbona (2008/2054(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea firmato il 13 dicembre 2007¹ (nel prosieguo denominato il "trattato di Lisbona"),
 - visto il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea emendato dall'Atto unico europeo, nonché i trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza,
 - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria²,
 - vista la risoluzione dell'11 marzo 2003 sulla riforma della procedura di bilancio: possibili opzioni in vista della revisione dei trattati³,
 - vista la risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro delle risorse proprie dell'Unione europea⁴,
 - vista la risoluzione dell'8 giugno 2005 sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013⁵,
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 sulla ripresa dei lavori riguardanti il trattato di Lisbona,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale(A6-0183/2009),
- A. considerando che il trattato di Lisbona introduce profonde modifiche in materia di finanze dell'Unione, soprattutto in riferimento alle relazioni interistituzionali e alle procedure decisionali,
- B. considerando che esso stabilisce una precisa gerarchia degli atti fondamentali della vita finanziaria e di bilancio dell'Unione operando in tal modo la necessaria chiarificazione del sistema decisionale,
- C. considerando che il quadro finanziario pluriennale, cioè la programmazione per più anni delle spese che traduce le priorità politiche dell'Unione in termini finanziari e massimizza

¹ GU C 306 del 17.12.2007, pag. 1.

² GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

³ GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 143.

⁴ GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 214.

⁵ GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 373.

le spese dell'Unione durante un periodo determinato, diventa con il trattato di Lisbona un atto giuridicamente vincolante fondato su una nuova specifica base giuridica per l'adozione del regolamento che lo contiene,

- D. considerando che la mancanza di contemporaneità tra i quadri finanziari e i mandati del Parlamento europeo e della Commissione ha finora contribuito a spossessare in parte il Parlamento dei propri poteri in materia di bilancio in quanto è spesso legato a un quadro finanziario negoziato e approvato nella legislatura precedente,
- E. considerando che se non verrà operato nessun cambiamento nel calendario certe legislature del Parlamento non saranno mai in grado di prendere decisioni di bilancio che le impegnano in quanto il quadro finanziario approvato dai precedenti deputati copre l'intera durata del loro mandato,
- F. considerando che la scarsa ampiezza dei margini attualmente disponibili per ciascuna rubrica e la ridotta dotazione dei meccanismi di flessibilità disponibili rendono assai difficile un'adeguata reazione dell'Unione a elementi politici imprevisti e rischiano di svuotare di sostanza la procedura di bilancio annuale,
- G. considerando che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona esige che le istituzioni responsabili delle decisioni finanziarie e di bilancio dell'Unione trovino un accordo su una transizione ottimale verso i nuovi atti giuridici e le nuove procedure decisionali,
- H. considerando che, per il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, è necessario tener conto del bilancio dell'Unione nel coordinare le strategie di bilancio degli Stati membri;
- I. considerando che il Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008 ha ribadito che il trattato di Lisbona è necessario per aiutare l'Unione allargata a funzionare in maniera più efficace, più democratica e più efficiente, anche sulla scena internazionale, e ha definito un approccio delle garanzie giuridiche che rispondono alle preoccupazioni espresse dagli elettori irlandesi, per consentire che il trattato entri in vigore entro la fine del 2009, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità dei trattati,

Valutazione globale

1. si compiace dei progressi compiuti con il trattato di Lisbona in materia di controllo democratico e di trasparenza delle finanze dell'Unione; segnala la necessità di migliorare e adattare i meccanismi di concertazione interistituzionale e i metodi di cooperazione interna volti a permettere al Parlamento di avvalersi pienamente dei suoi nuovi poteri;

Risorse proprie

2. deplora, per quanto riguarda le risorse proprie dell'Unione, che gli Stati membri non abbiano colto l'occasione di istituire un sistema di autentiche risorse proprie dell'Unione più equo, più trasparente e più agevolmente percettibile da parte del cittadino e soggetto a una procedura decisionale più democratica;
3. deplora in particolare che nessun progresso sia stato compiuto per associare il Parlamento

alla definizione dei limiti e del tipo di risorse proprie di cui l'Unione dispone; ricorda che la separazione tra la decisione sulle entrate e quella sulle spese continua a sussistere;

4. plaude viceversa agli sforzi compiuti per quanto riguarda la possibilità di adottare norme d'attuazione della decisione sulle risorse proprie grazie a una procedura legislativa speciale secondo cui il Consiglio decide, a maggioranza qualificata, solo dopo l'approvazione del Parlamento;
5. chiede al Consiglio di utilizzare al massimo tale modalità per rendere la procedura decisionale più flessibile;

Quadro finanziario pluriennale

6. si compiace del fatto che nel trattato di Lisbona sia stato formalizzato il quadro finanziario pluriennale che diventa un atto giuridicamente vincolante; ricorda che tale quadro stabilisce la programmazione delle spese dell'Unione e le massimizza per un periodo determinato contribuendo al rafforzamento della disciplina di bilancio;
7. accoglie positivamente il fatto che il regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale dovrà essere approvato congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio attraverso una procedura speciale;
8. deplora tuttavia il fatto che il trattato di Lisbona abbia mantenuto l'esigenza della decisione all'unanimità del Consiglio per l'adozione del quadro finanziario pluriennale rendendo la procedura decisionale molto difficile e favorendo un negoziato sul cosiddetto "minimo comune denominatore"; incoraggia pertanto il Consiglio europeo a utilizzare, non appena possibile, la clausola che gli permette, attraverso una decisione all'unanimità, di passare alla maggioranza qualificata per l'adozione del quadro finanziario pluriennale;
9. deplora altresì il fatto che nella nuova procedura il Parlamento abbia solo un diritto di approvazione e non un vero e proprio potere di codecisione; insiste pertanto sul fatto che il trattato di Lisbona ha previsto che le istituzioni devono fare tutto il possibile sin dall'inizio della procedura per garantirne il successo finale; invita dunque il Consiglio a rendersi disponibile sin dall'inizio della procedura per instaurare un dialogo politico strutturato con il Parlamento onde tenere pienamente conto delle priorità di quest'ultimo;
10. constata che il trattato di Lisbona indica che il quadro finanziario pluriennale verterà non solo sugli "importi" dei "massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per i pagamenti", ma anche su "ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio"¹;

Durata del quadro finanziario pluriennale

11. si compiace del fatto che il trattato di Lisbona rende possibile una programmazione finanziaria superiore a cinque anni in modo da abbinarla, per quanto possibile e a condizione che vengano realizzati gli adattamenti necessari, con il mandato del

¹ Articolo 312, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata) (GU C 115 del 9.5.2008, pag. 47).

Parlamento e della Commissione come richiesto dalla logica democratica; sottolinea che potrebbero rendersi necessari particolari accordi per affrontare le necessità di politiche specifiche per cicli finanziari più lunghi;

12. sostiene dunque il passaggio a un quadro finanziario pluriennale quinquennale, ma è cosciente che una piena coincidenza tra il quadro finanziario pluriennale e il mandato del Parlamento e della Commissione può essere difficile se si considera che possono essere necessari tempi negoziali di un anno per consentire a ogni nuova legislatura del Parlamento e a ogni nuovo mandato della Commissione di prendere le decisioni politico-finanziarie fondamentali durante il loro mandato;
13. ritiene molto positiva l'integrazione del quadro finanziario pluriennale nella logica globale della programmazione strategica interistituzionale – concetto questo che peraltro è rafforzato nel trattato di Lisbona – come suggerito nella relazione della commissione per gli affari costituzionali sull'equilibrio istituzionale¹;
14. sostiene la proposta formulata in tale relazione secondo cui il nuovo collegio dei commissari, in sede di presentazione del suo "programma per la legislatura" deve sottoporre proposte sugli orientamenti del quadro finanziario che considera necessari alla realizzazione delle priorità politiche del suo mandato, priorità che, una volta condiviso tra le istituzioni il programma di legislatura, verrebbero allora sviluppate attraverso le sue proposte nel quadro finanziario pluriennale;
15. ritiene d'altra parte che durante i dibattiti in plenaria e le audizioni davanti alle commissioni parlamentari il candidato alla presidenza della Commissione dovrebbe essere già in grado di fornire indicazioni sulle conseguenze finanziarie prevedibili degli obiettivi politici che la nuova Commissione intende perseguire;
16. sottolinea che la transizione verso un sistema di programmazione finanziaria quinquennale, come già menzionato, esigerebbe il prolungamento e l'aggiustamento del quadro finanziario pluriennale attuale fino al 2016 per fare in modo che il prossimo quadro finanziario pluriennale quinquennale possa entrare in vigore all'inizio del 2017²; raccomanda che i negoziati sulla nuova programmazione finanziaria pluriennale siano in ogni caso conclusi alla fine del primo trimestre del 2016 per far sì che la procedura di bilancio 2017 sia pronta secondo i parametri del quadro che entrerà in vigore nel 2017;
17. sottolinea che i negoziati dovranno essere condotti in modo che le istituzioni prevedano l'entrata in vigore della nuova programmazione finanziaria pluriennale nel 2016;

¹ Relazione del 18 marzo 2009 sull'impatto del trattato di Lisbona sullo sviluppo dell'equilibrio istituzionale dell'Unione europea (A6-0142/2009).

² Secondo il modello descritto nella tabella seguente della relazione della commissione per i bilanci del 26.2.2009 sul riesame di metà percorso del quadro finanziario 2007-2013 (A6-0110/2009).

Anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
prep. bilancio	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Legislatura	2004 / 2009		2009 / 2014				2014 / 2019					
CFP	Riesame 2007 / 2013						2013 / 2016			2017 / 2022		

18. ritiene che il prolungamento e aggiustamento dell'attuale programmazione finanziaria pluriennale debba esser preso in considerazione in sede di prossima riunione di metà percorso nel 2010;

Flessibilità

19. sottolinea che il carattere giuridicamente vincolante del quadro finanziario pluriennale richiede, oggi più che mai, l'introduzione di una maggiore flessibilità per consentire all'Unione di reagire alle sfide imprevedute, sia al suo interno che all'esterno in modo sufficientemente flessibile e efficace;
20. richiama l'attenzione sul fatto che il trattato di Lisbona prevede la reiterazione dei massimali e delle altre disposizioni del quadro finanziario pluriennale corrispondente all'ultimo anno qualora il nuovo quadro non abbia potuto essere approvato prima della scadenza del precedente; è del parere che ciò rappresenta un argomento in più a favore di una maggiore flessibilità;
21. insiste a tal fine sull'importanza di rafforzare i meccanismi di flessibilità all'interno di ciascuna rubrica e tra di esse, da un lato, e attraverso strumenti di flessibilità specializzati e attivabili al di fuori dei margini, dall'altro;
22. ricorda che la commissione per i bilanci sarà indotta a pronunciarsi su tali questioni in sede di adozione della sua relazione sulla revisione di metà percorso del quadro finanziario 2007-2013;

Passaggio dall'accordo interistituzionale al quadro finanziario pluriennale

23. ribadisce la necessità di trovare in tempo utile prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona un accordo tra le istituzioni sul modo di passare dall'attuale accordo interistituzionale a un quadro finanziario pluriennale contenuto in un atto legislativo come previsto dal trattato di Lisbona; rammenta che è necessario un periodo di otto settimane per l'esame dei progetti di atti legislativi da parte dei parlamenti nazionali;
24. ritiene al riguardo che occorrerà trovare un accordo sulla distribuzione delle norme ora contenute nell'accordo interistituzionale e che devono "scivolare" verso il quadro finanziario pluriennale, sulle norme che troverebbero posto nel futuro regolamento finanziario o ancora su quelle che giustificerebbero, se del caso, il mantenimento di un accordo interistituzionale – eventualmente arricchito di nuove disposizioni – sulla cooperazione di bilancio; ricorda che tale divisione delle norme dell'attuale accordo interistituzionale dovrà avvenire tenendo conto dei criteri enunciati nel trattato di Lisbona stesso;

Procedura di bilancio annuale

25. accoglie assai favorevolmente la soppressione della distinzione tra le spese obbligatorie (SO) e le spese non obbligatorie (SNO) che implica il diritto del Parlamento di decidere in termini di parità di competenze con il Consiglio sull'insieme delle spese dell'Unione;
26. sottolinea che la soppressione della distinzione tra SO e SNO non confligge con l'obbligo

dell'Unione di rispettare i propri impegni finanziari e si compiace del fatto che il trattato di Lisbona riconosce che spetta al Parlamento, al Consiglio e alla Commissione vigilare "sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi"¹;

27. nota che i cambiamenti introdotti nella procedura annuale dovrebbero tendere verso la sua semplificazione creando una lettura unica per ciascuna istituzione e attuando vari dispositivi destinati a facilitare l'accordo i due rami dell'autorità di bilancio; sottolinea che questi cambiamenti devono permettere di ridurre la burocrazia;

Ruolo della Commissione

28. sottolinea il rafforzamento del ruolo conferito alla Commissione che acquisisce il diritto di iniziativa in materia di bilancio e può modificare il proprio progetto di bilancio fino al momento in cui è convocato il comitato di conciliazione;

29. si compiace del fatto che il trattato riconosce altresì che spetta alla Commissione prendere tutte le iniziative necessarie per ravvicinare le posizioni del Parlamento e del Consiglio durante i lavori del comitato di conciliazione e la invita pertanto a assumere pienamente il suo ruolo di mediatore tra il Parlamento e il Consiglio in vista dell'ottenimento dell'accordo;

Una logica completamente nuova

30. richiama l'attenzione sul fatto che la nuova procedura comporta una lettura unica da parte di ciascuna delle istituzioni sul progetto di bilancio; sottolinea che la nuova procedura e la lettura unica non consentono più *de facto* alle istituzioni di correggere la rispettiva posizione in seconda lettura come poteva avvenire prima; è pertanto convinto che questa procedura implicherà l'esigenza per il Parlamento di mettere a punto le sue priorità politiche in una fase precedente, adattando di conseguenza l'approccio operativo e i metodi organizzativi finalizzati a raggiungere la totalità degli obiettivi fissati;

31. ricorda che tale lettura deve far affermare le priorità politiche del Parlamento permettendogli altresì di trovare l'accordo con il Consiglio al termine del comitato di conciliazione (ovvero votare nuovamente i propri emendamenti a larga maggioranza, in caso di approvazione da parte del Parlamento e di rigetto da parte del Consiglio del testo convenuto in comitato di conciliazione);

32. insiste in tale contesto sull'importanza di mantenere un calendario pragmatico simile a quello attuale pur prevedendo per tempo dei meccanismi di concertazione; ricorda d'altra parte che l'introduzione di meccanismi informali di dialogo tra le istituzioni è cruciale se si vuol facilitare l'accordo sin dall'inizio della procedura e quindi durante la medesima;

33. è convinto che il trattato di Lisbona rafforzerà i poteri del Parlamento a condizione che quest'ultimo si doti dei mezzi per gestire efficacemente l'accorciamento del calendario e l'esigenza crescente di anticipazione indotta dalla nuova procedura;

¹ Articolo 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata).

34. è del parere che in futuro la risoluzione del Parlamento che precede la prima riunione di conciliazione avrà un'importanza maggiore in quanto consentirà al Parlamento di enunciare formalmente le sue priorità di bilancio per l'esercizio finanziario a venire senza essere condizionato da considerazioni tattiche derivanti dalla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio; ritiene che detta risoluzione consentirà così alle altre istituzioni di discernere chiaramente quali sono le priorità del Parlamento prima dei negoziati interistituzionali; aggiunge inoltre che ciò offrirà al Parlamento l'opportunità di fornire alcune linee guida iniziali riguardanti i progetti pilota e le azioni preparatorie;
35. ricorda anche che tali priorità saranno di grande utilità per il Parlamento in quanto potranno costituire linee direttrici per la sua lettura del progetto di bilancio come pure il mandato alla sua delegazione per i negoziati al comitato di conciliazione;
36. insiste sull'importanza di organizzare a luglio di ogni anno un dialogo a tre al fine di consentire a ciascuna istituzione di avere un'indicazione chiara delle priorità delle altre parti e al Parlamento di portare a conoscenza delle altre istituzioni il contenuto della risoluzione di luglio sul progetto di bilancio;
37. evidenzia l'utilità politica di istituire – nel rispetto delle competenze proprie di ciascuno – un dialogo approfondito con le omologhe commissioni dei parlamenti nazionali sul progetto di bilancio e sulle priorità del Parlamento per la procedura di bilancio annuale;

Comitato di conciliazione

38. sottolinea l'importanza che avrà in futuro il comitato di conciliazione in quanto sede di composizione delle divergenze politiche tra i due rami dell'autorità di bilancio; ricorda che tale comitato sarà incaricato di trovare, in 21 giorni, un accordo su un testo di compromesso che entrerà in vigore se non sarà respinto dall'autorità di bilancio; ritiene che occorra assicurare a tale comitato una composizione politica di altissimo livello;
39. si compiace del fatto che il trattato di Lisbona attribuisce un ruolo decisivo al Parlamento alla fine della procedura; rileva infatti che:
- il testo del comitato di conciliazione ("progetto comune") non sarà considerato approvato se il Parlamento vi si oppone (a maggioranza dei membri che lo compongono);
 - se il Consiglio respinge il progetto comune mentre il Parlamento lo approva, esso entra in vigore tal quale oppure il Parlamento può imporre gli emendamenti che aveva approvato durante la sua lettura del progetto di bilancio a maggioranza qualificata (a maggioranza dei membri che lo compongono più i tre/quinti dei voti espressi);
40. sottolinea che sarebbe auspicabile che la delegazione del Parlamento al comitato di conciliazione sia presieduta dal presidente della commissione per i bilanci e comprenda, se necessario e fatto salvo il carattere politico della nomina dei suoi membri da parte dei gruppi politici, oltre ai membri di tale commissione, i membri delle commissioni parlamentari specializzate, nel caso in cui sia oggetto di negoziato una questione specifica che ricade nel loro ambito di competenza;

41. invita il Consiglio a trovare rapidamente un accordo con il Parlamento sulle modalità di funzionamento del comitato di conciliazione;
42. ritiene da parte sua che il comitato di conciliazione dovrebbe poter riunirsi almeno due volte, se ciò sarà necessario per trovare un accordo al massimo livello politico, mentre le sue riunioni dovrebbero essere precedute da un trilogico politico preparatorio secondo la formula tradizionale; ricorda la necessità che i rappresentanti il Consiglio siano dotati di un mandato politico negoziale per tali incontri;
43. propone che i lavori siano preparati da un gruppo preparatorio interistituzionale composto dal relatore generale accompagnato dai rappresentanti dei gruppi politici per il Parlamento e dal rappresentante permanente del paese che esercita la Presidenza dell'Unione, lasciando aperta la possibilità che questi sia accompagnato dai rappresentanti di altre due presidenze a livello di troika;
44. ricorda altresì che le istituzioni devono mettersi d'accordo sulla composizione della segreteria di tale comitato che dovrebbe verosimilmente essere composta di funzionari di entrambi i rami dell'autorità di bilancio e assistita dalla Commissione;

Questioni agricole

45. richiama l'attenzione sul fatto che la regola secondo cui la Commissione non può più modificare il suo progetto dopo la convocazione del comitato di conciliazione non consente più il ricorso alla tradizionale lettera rettificativa d'autunno per tener conto delle previsioni aggiornate sulla politica agricola e le sue implicazioni di bilancio; ritiene che in tal caso la procedura più adeguata sia quella della presentazione da parte della Commissione – se necessario – di un progetto di bilancio rettificativo specifico ("BRS agricolo") una volta definitivamente stabiliti tutti i dati agricoli;

Relazioni con il potere legislativo

46. sottolinea che il parallelismo tra l'estensione del potere di bilancio del Parlamento a tutte le spese dell'Unione e la quasi generalizzazione della codecisione in materia legislativa richiede una maggiore presa in considerazione della dimensione finanziaria dell'attività legislativa; ritiene necessario a tal fine accrescere la cooperazione tra la commissione per i bilanci e le commissioni settoriali per tenere in debita considerazione l'impatto dell'attività legislativa del Parlamento in materia finanziaria soprattutto per quanto riguarda le ripercussioni sul quadro finanziario pluriennale e sul bilancio annuale; propone in tale ottica che i comitati di conciliazione legislativa su materie che hanno un impatto finanziario comprendano un membro della commissione per i bilanci; rammenta, in proposito, i lavori del gruppo di lavoro sulla riforma parlamentare in particolare per quel che riguarda le forme specifiche di cooperazione tra le commissioni parlamentari di cui alla terza relazione interlocutoria;
47. ricorda altresì che il trattato di Lisbona estende a tutte le istituzioni dell'Unione l'obbligo di vigilare sul rispetto della disciplina di bilancio; ribadisce che il regolamento interno del Parlamento prevede già una procedura specifica per garantire il rispetto di tale principio; reputa che occorra rendere tale procedura più operativa e efficace;

Regolamento finanziario

48. si compiace del fatto che il regolamento finanziario diventa un regolamento approvato conformemente alla procedura legislativa ordinaria (codecisione) dal Parlamento europeo e dal Consiglio previo parere della Corte dei conti;
49. ricorda che il trattato di Lisbona contiene le principali disposizioni per operare la distinzione tra le norme dell'attuale accordo interistituzionale che dovrebbero trovar posto nel futuro accordo interistituzionale e quelle che dovrebbero invece essere integrate nel quadro finanziario pluriennale;
50. nota tuttavia che il regolamento finanziario dovrebbe includere tutte le norme necessarie per definire la procedura conformemente alle disposizioni del trattato¹; ritiene che tale formulazione coprirebbe il funzionamento del comitato di conciliazione, il meccanismo di allerta e ovviamente l'aggiornamento delle norme del regolamento finanziario direttamente interessate dalle modifiche del trattato di Lisbona (vale a dire l'abolizione della differenza tra SO e SNO, una nuova procedura di codecisione per gli storni, ecc.);
51. ritiene cruciale che le istituzioni trovino a tempo debito un accordo politico su tali questioni affinché, una volta entrato in vigore il trattato di Lisbona, possano essere rapidamente apportate le modifiche necessarie del regolamento finanziario secondo la nuova procedura e si possano adottare, se necessario, accordi provvisori che consentano il regolare proseguimento della procedura di bilancio;
52. invita la Commissione a presentare a tempo debito una proposta suscettibile di permettere al Parlamento e al Consiglio di trovare un accordo sull'applicazione della distinzione di cui al paragrafo 49 al contenuto dell'attuale accordo interistituzionale;
53. sostiene che tale adeguamento del regolamento finanziario non debba in alcun caso essere confuso con la sua revisione triennale prevista per il 2010;

Impatto di bilancio delle modifiche istituzionali e delle nuove competenze dell'Unione

54. nota che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona avrà anche un impatto sul bilancio dell'Unione per quanto riguarda le innovazioni che introduce a livello istituzionale, in particolare l'elevazione del Consiglio europeo al rango di istituzione accompagnata dalla creazione di una presidenza fissa nonché dalla creazione della carica di Alto rappresentante e del Servizio europeo per l'azione esterna il cui compito è quello di appoggiarne l'azione;
55. ribadisce sin da ora la sua intenzione di esercitare pienamente i propri poteri di bilancio per quanto riguarda tali innovazioni istituzionali e sottolinea l'importanza di pervenire in tempo utile a un accordo politico con il Consiglio sul finanziamento del Consiglio europeo e in particolare della sua presidenza fissa, nonché sul finanziamento del futuro Servizio europeo per l'azione esterna; sottolinea che il finanziamento di tale servizio deve rimanere

¹ Secondo l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata) esso deve includere "le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio".

totalmente sotto il controllo dell'autorità di bilancio;

56. fa rilevare che nel quadro della PESC e della politica di sicurezza e di difesa comune il trattato di Lisbona prevede l'istituzione di nuove procedure per un rapido accesso al bilancio dell'Unione e per la creazione di un fondo di avvio costituito dai contributi degli Stati membri; sottolinea tuttavia che tutte le azioni esterne dell'Unione dovrebbero di norma essere finanziate con stanziamenti comunitari e soltanto in via eccezionale – in caso di emergenza – con contributi che esulano dal bilancio dell'Unione;
57. constata che il trattato di Lisbona avrà altresì un impatto finanziario, al momento limitato, in conseguenza delle nuove competenze specifiche attribuite all'Unione; si dichiara pronto ad analizzare, al momento opportuno, le conseguenze concrete dell'esercizio di tali nuove competenze; è del parere che la loro attuazione, nella loro globalità, non avverrà certamente immediatamente dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, ma via via che verranno elaborate le pertinenti proposte legislative; ritiene tuttavia che il loro finanziamento non debba avvenire a danno del finanziamento delle attuali attività dell'Unione;
58. desidera invitare i parlamenti nazionali a partecipare ogni anno, prima dell'esame dei rispettivi progetti di bilancio, a un dibattito comune e pubblico sugli orientamenti delle politiche di bilancio nazionali e comunitarie in modo da introdurre, sin dalla fase iniziale, un quadro di riflessione comune per il coordinamento delle politiche nazionali degli Stati membri tenendo conto dell'apporto comunitario;
59. rileva che la decisione sulla ripartizione delle spese del bilancio dell'Unione per quel che riguarda i grandi obiettivi dell'Unione, potrebbe essere utilmente illustrata dalla pubblicazione annuale da parte di ciascuno Stato membro, degli stanziamenti di bilancio nazionali ed eventualmente regionali che contribuiscono alla realizzazione di questi obiettivi;

o

o o

60. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.

MOTIVAZIONE

I – Introduzione

1. Il trattato di Lisbona introduce delle profonde modifiche in merito alle finanze dell'Unione, in particolare per quanto concerne le relazioni interistituzionali e le procedure decisionali. Nel contempo, stabilisce una precisa gerarchia tra gli atti fondamentali della vita finanziaria e di bilancio dell'Unione, apportando quindi un necessario chiarimento al sistema decisionale.
2. Dalle disposizioni del trattato di Lisbona derivano quattro principi fondamentali:
 - gli Stati membri continuano a essere i principali responsabili delle entrate di bilancio, attraverso le risorse proprie dell'Unione;
 - il Consiglio e il PE devono obbligatoriamente trovare un accordo, entro il limite delle risorse proprie, sulla programmazione della spesa, che diviene giuridicamente vincolante;
 - la distinzione tra spese obbligatorie e non obbligatorie viene abolita: il bilancio complessivo deve essere adottato congiuntamente dal PE e dal Consiglio, conformemente al quadro finanziario pluriennale. Per giunta, i poteri del PE sono rafforzati nella procedura di adozione del bilancio: il bilancio annuale non può essere approvato senza l'autorizzazione del PE, il quale può imporre l'adozione di un bilancio contro la volontà del Consiglio;
 - la responsabilità del Parlamento è rafforzata nel settore della disciplina di bilancio. In base alle disposizioni del trattato di Lisbona, il regolamento finanziario dovrà essere adottato dal PE e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria (art. 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE), ovvero la codecisione.
3. La relatrice intende analizzare le modifiche che l'adozione del trattato di Lisbona comporterebbe per quanto concerne la procedura di bilancio e i relativi poteri del Parlamento. È necessario comprendere, infatti, che se da un lato il trattato riafferma taluni principi di base dell'organizzazione finanziaria dell'Unione (disciplina di bilancio, sana gestione finanziaria ecc.), dall'altro apporta delle significative modifiche, soprattutto alla procedura di bilancio.
4. I principali temi affrontati sono il rapporto tra il futuro quadro finanziario e il regolamento finanziario per quanto concerne le disposizioni previste attualmente nell'Accordo interistituzionale (AII) e le implicazioni di bilancio delle modifiche istituzionali e le nuove competenze dell'Unione.

II – Il finanziamento dell'Unione (articolo 269 del TFUE)

1. Il trattato non ha modificato la logica di finanziamento dell'Unione. La decisione fondamentale nell'ambito del sistema delle risorse europee continua a essere affidata agli Stati membri: il Consiglio delibera all'unanimità e la decisione entra in vigore soltanto previa approvazione di tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. Sebbene la Commissione abbia il potere d'iniziativa e il PE partecipi alla procedura mediante la formulazione di un parere, il potere di decisione spetta sostanzialmente agli Stati membri.
2. Il principio dell'adeguatezza delle risorse è mantenuto invariato negli attuali trattati: *"L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche"* (articolo 269, primo comma, del TFUE). Tale concetto è confermato, del resto, dal principio fondamentale della disciplina di bilancio, secondo cui *"l'Unione, prima di adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 270 bis"*.
3. Il trattato di Lisbona chiarisce comunque alcuni aspetti e avvia una "comunitarizzazione" del sistema. Esso apporta infatti un nuovo elemento al contenuto della decisione in merito alle risorse proprie, prevedendo la possibilità di *"istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente"*. Ciò non fa che confermare quello che già avviene nella realtà: poiché il trattato non si esprime in proposito, è nella decisione relativa alle risorse proprie che vengono stabilite le categorie di risorse – e i relativi importi – di cui dispone l'Unione, fatta salva, naturalmente, la possibilità di modificarle, eliminarle o crearne di nuove. Secondo la relatrice, ciò apre la strada a una possibile evoluzione verso un sistema di risorse proprie più equo, trasparente e visibile agli occhi dei cittadini.
4. Un nuovo comma aggiunto all'articolo 269 del TFUE stabilisce che le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie siano decise mediante un regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza qualificata e previa approvazione del PE. Tale disposizione, malgrado la restrizione secondo cui tali misure di esecuzione vengono stabilite nella misura in cui ciò è previsto nella decisione "risorse proprie", apre la strada verso un ruolo più forte del PE in materia di risorse proprie.

In conclusione, se è possibile intravedere nelle innovazioni apportate dal trattato l'inizio di un'evoluzione positiva, ci si rammarica tuttavia del fatto che non sia stata colta quest'occasione per compiere sostanziali progressi, ovvero il passaggio a un sistema di vere risorse proprie dell'Unione, che avrebbe consentito alle istituzioni della UE di partecipare realmente alla procedura e avrebbe attribuito un ruolo di maggior peso al PE.

III – Il quadro finanziario pluriennale

1. Il trattato di Lisbona, come aveva già più volte chiesto il Parlamento europeo, sancisce il principio secondo cui il quadro finanziario pluriennale è un atto giuridicamente vincolante¹, fondato sulla creazione di una base giuridica specifica per l'adozione del regolamento che lo contiene. Il regolamento viene adottato dal Consiglio mediante una procedura legislativa speciale nella quale il PE assume un potere decisivo.
2. L'articolo 270 bis, paragrafo 1, attribuisce al quadro finanziario pluriennale la funzione di *"assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie"* e aggiunge, all'ultimo comma, che *"il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale"*. Tale comma, che completa il principio sancito dall'articolo 269, paragrafo 4 (*"l'Unione, prima di adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 270 bis"*), costituisce la base della disciplina di bilancio dell'Unione².

Il contenuto del quadro finanziario pluriennale

3. Il trattato istituzionalizza la prassi attuale. L'articolo 270 bis dispone che il quadro finanziario pluriennale (QFP) *"fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti"*.
4. Tuttavia, il trattato di Lisbona dispone che *"il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio"* (paragrafo 3, primo comma). Ciò significa che il QFP copre una parte del contenuto delle due parti dell'Accordo interistituzionale sulla disciplina finanziaria³ attualmente

¹ Secondo gli Stati membri, tale formalizzazione giuridicamente vincolante era la necessaria contropartita per l'eliminazione della distinzione tra spese obbligatorie (SO) e spese non obbligatorie (SNO). Diversi Stati membri ritenevano infatti che l'estensione del potere di bilancio del PE alla totalità delle spese dell'Unione dovesse essere inquadrata in una rigorosa disciplina di bilancio. Il PE sosteneva da anni la necessità di una disciplina di bilancio più chiara e trasparente, consapevole del fatto che essa ha svolto un ruolo essenziale nella risoluzione dell'annoso conflitto di bilancio tra il Consiglio e il Parlamento, permettendo all'Unione di realizzare le proprie politiche in modo equilibrato e programmato.

² Si osservi, in proposito, che il principio enunciato all'articolo 269, paragrafo 4, del TFUE corrisponde in ampia misura all'articolo 270 dell'attuale trattato CE, con la significativa differenza (a parte l'aggiunta del limite del quadro finanziario pluriennale) che quest'ultimo si riferiva esclusivamente alla Commissione, mentre il nuovo articolo si riferisce all'Unione nel suo insieme e quindi a tutte le istituzioni. Ciò significa che il trattato di Lisbona considera la disciplina di bilancio un obbligo giuridico imposto a tutte le istituzioni, che dovranno dunque attuarlo pienamente, ciascuna nel suo specifico ambito di competenza.

³ L'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006) ha lo scopo di dare applicazione alla disciplina di bilancio. Esso impegna tutte le istituzioni e si applica a tutte le spese coperte dal quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013. L'accordo mira a migliorare lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione interistituzionale in materia di bilancio e permette di garantire una sana gestione finanziaria.

vigente e non solo l'indicazione dei massimali di spesa. Questo particolare aspetto sarà trattato al capitolo VI.

La procedura

5. Il quadro finanziario pluriennale è un regolamento adottato secondo una procedura legislativa speciale, che prevede l'adozione all'unanimità da parte del Consiglio, previa approvazione del PE. Il Parlamento ha dunque un potere decisivo. Ricordiamo che si tratta di una formalizzazione della prassi istituita dagli accordi interistituzionali degli ultimi anni.
6. Ciononostante, il paragrafo 5 dell'articolo 270 bis insiste sul fatto che *"nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'adozione stessa"*. Tale disposizione mira a differenziare la procedura di bilancio dalla codecisione e ad attenuare la logica di una procedura di tipo "parere conforme".

Una soluzione provvisoria per superare un eventuale esito negativo dei negoziati

7. L'articolo 270 bis, paragrafo 4, riflette l'eventualità in cui sorgano delle difficoltà durante i negoziati sulle singole prospettive finanziarie e contempla la possibilità di un mancato accordo, circostanza resa ancor più probabile dal mantenimento della regola dell'unanimità al Consiglio, malgrado il trattato preveda la possibilità di passare alla maggioranza qualificata. Il suddetto articolo dispone in questo caso che, qualora il nuovo QFP *"non sia stato adottato alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detto atto"*.

La durata del QFP

8. Il trattato di Lisbona stabilisce che il quadro finanziario pluriennale ha una durata minima di cinque anni. L'obiettivo è quello di far coincidere, nella misura del possibile, la durata del QFP con il mandato del PE e della Commissione, come il Parlamento chiede da tempo. La conclusione di ogni accordo interistituzionale sulle prospettive finanziarie dovrebbe essere l'occasione per varare un programma legislativo che corrisponda nella pratica a un programma politico e finanziario. Quest'ultimo dovrebbe quindi essere logicamente legato al mandato democratico del Parlamento eletto e di una Commissione politicamente responsabile nei suoi confronti¹. Proprio in ragione della prassi relativa alle prospettive finanziarie, infatti, alcune legislature del PE si sono

¹ Nella risoluzione sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013 (2004/2209(INI)), il Parlamento ribadisce che *"per motivi di rendiconto e responsabilità democratica, è favorevole al parallelismo tra la durata delle prospettive finanziarie e i mandati quinquennali del Parlamento europeo e della Commissione europea"*.

trovate ad "ereditare" un quadro finanziario che non avevano in alcun modo determinato¹. Lo stesso dicasi per la Commissione, talvolta costretta a dar esecuzione al quadro finanziario negoziato anteriormente da un'altra Commissione e ad addossarsi quindi le scelte politiche compiute dal precedente esecutivo².

9. La relattrice ritiene dunque necessario creare un legame più diretto tra il QFP e i mandati politici, in particolare per quanto concerne la nomina dei commissari europei. Nel momento in cui l'intero collegio viene sottoposto all'approvazione del Parlamento europeo, quest'ultimo potrebbe decidere anche in base a una proposta finanziaria di politica generale formulata dal collegio. Analogamente, il Parlamento, durante la campagna per le elezioni europee, potrebbe proporre un progetto politico e finanziario che si impegnerebbe a realizzare davanti agli elettori.

Il passaggio al nuovo sistema

10. Tale disposizione, tuttavia, non risolve il problema specifico del passaggio dal sistema attuale al regime previsto nel trattato di Lisbona. L'articolo 270 bis, paragrafo 1, terzo comma, afferma che il bilancio deve rispettare il QFP. Di conseguenza, sarà necessario disporre di un QFP opportunamente adottato secondo le norme vigenti del nuovo trattato, affinché il PE e il Consiglio possano approvare il bilancio annuale.
11. Tuttavia, in virtù del principio di continuità, si potrebbe prevedere una misura transitoria: nel caso in cui non fosse possibile concludere le procedure prima dell'adozione del bilancio annuale, si potrebbe votare il bilancio, fatte salve le procedure previste dal trattato e conformemente al quadro finanziario attuale.

Il quadro finanziario pluriennale diventa un atto giuridicamente vincolante. Si tratta di un regolamento adottato mediante una procedura legislativa speciale, che prevede la delibera del Consiglio all'unanimità, previa approvazione del PE. Il paragrafo 5 dell'articolo 270 bis precisa del resto che le istituzioni sono tenute ad adottare "*ogni misura necessaria a facilitare l'adozione*" del quadro finanziario nel corso di tale procedura. Tale disposizione rafforza il ruolo della cooperazione interistituzionale che deve instaurarsi fin dall'inizio della procedura, al fine di garantire un esito favorevole.

Il trattato di Lisbona stabilisce che il quadro finanziario pluriennale ha una durata minima di cinque anni. L'obiettivo è quello di far coincidere, nella misura del possibile, la durata del QFP con il mandato del PE e della Commissione, come già più volte chiesto dal Parlamento.

¹ Si potrebbe quindi prevedere un QFP quinquennale con decorrenza a partire da uno o due anni dopo l'inizio del mandato del PE e della Commissione (5 anni a partire da N+1 o N+2, dove N è l'anno d'inizio dei mandati del PE e della Commissione). Si noti che, dato che le elezioni europee si svolgono nel giugno dell'anno N e la Commissione comincia il suo mandato in ottobre/novembre, in pratica N+2 significa un po' più di un anno per i negoziati, il che non può bastare per l'adozione del nuovo QFP.

² Ricordiamo in proposito le difficoltà che una siffatta situazione ha generato in occasione della negoziazione dell'ultimo Accordo interistituzionale, quando il PE ha dovuto premere sulla Commissione Barroso, con la quale erano stati conclusi i negoziati, affinché confermasse l'accettazione del pacchetto di proposte formulate dalla Commissione Prodi come base per la conclusione dell'accordo.

Pertanto, il Parlamento potrebbe deliberare in merito alle audizioni dei futuri commissari in base a una proposta finanziaria di politica generale formulata dal collegio. Analogamente, il Parlamento, durante la campagna per le elezioni europee, potrebbe proporre un progetto politico e finanziario che si impegnerebbe a realizzare davanti agli elettori.

IV – Il bilancio annuale

1. La procedura di bilancio annuale è stata profondamente modificata dal nuovo trattato. In primo luogo, il trattato di Lisbona elimina la distinzione tra spese obbligatorie (SO) e spese non obbligatorie (SNO). Ne consegue logicamente che, in futuro, il PE e il Consiglio decideranno a parità di condizioni in merito al bilancio complessivo.
2. Le spese di natura vincolante continueranno a esistere. Il trattato, all'articolo 279 bis, lascia infatti immutata la norma, a prima vista superflua, secondo cui il PE, il Consiglio e la Commissione "*vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi*".
3. La seconda modifica riguarda l'eliminazione della seconda lettura e, di conseguenza, la creazione di una nuova procedura di conciliazione per il bilancio. Si tratta di una procedura speciale, che prevede l'obbligo di giungere a un risultato, in ragione della particolare natura dell'atto in discussione¹.

A. Svolgimento della procedura di bilancio annuale

Per una descrizione completa della procedura (articolo 314 del trattato di Lisbona), si rimanda all'allegato 1.

4. Nella prima fase della procedura, vista la mancanza di norme precise nel trattato, le istituzioni dovranno accordarsi sui dettagli della procedura o del calendario. Il primo obiettivo per il PE è il mantenimento del calendario pragmatico attualmente in uso. Le istituzioni dovranno accordarsi inoltre sui meccanismi della concertazione informale in modo tale da fare tutto il possibile per garantire l'esito positivo della procedura di bilancio annuale (cfr. *infra* punto 2.).
5. La relatrice insiste, del resto, sul fatto che le riunioni a tre, le procedure di conciliazione o di concertazione informale, così come tutte le forme di dialogo interistituzionale

¹ Infatti, ad eccezione dei casi particolari per i quali i trattati prevedono l'adozione specifica di un determinato atto legislativo, la codecisione può concludersi con un esito positivo o negativo, entrambi legittimati. Nella "*codecisione*" di bilancio, invece, occorre pervenire a un accordo poiché l'atto in discussione è indispensabile alla sopravvivenza dell'Unione. Da qui derivano le peculiarità della procedura: la possibilità per il PE di superare il rifiuto del Consiglio o la disposizione nel trattato secondo cui in caso di esito negativo la Commissione è tenuta a presentare un nuovo progetto di bilancio.

attualmente esistenti dovranno essere riviste ed eventualmente adattate alla luce delle modifiche apportate alla procedura. L'articolo 279 ter del TFUE prevede incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, convocati regolarmente su iniziativa di quest'ultima. Il trattato di Lisbona va oltre, stabilendo che tali incontri regolari devono essere convocati nell'ambito di tutte le procedure finanziarie e di bilancio e che i presidenti prendono tutte le misure necessarie per "*favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni che presiedono*". È evidente, dunque, che tale disposizione rafforza il generale dovere di cooperazione leale tra le istituzioni, creando sostanzialmente un obbligo di concertazione tra le istituzioni.

6. È quindi legittimo chiedersi se il comitato debba essere necessariamente composto da tutti i membri del Consiglio (e, dall'altra parte, dallo stesso numero di membri del PE), oppure se possa essere composto da delegazioni ristrette, ma sempre paritarie. Il testo del paragrafo 5 dell'articolo 272 ("[...] i membri del Consiglio [...]") sembra indicare la prima ipotesi. Se questa tesi sarà confermata, si dovrà prevedere un metodo di lavoro che includa delle riunioni a tre per la preparazione dei lavori del comitato di conciliazione. Il PE dovrà accertarsi in ogni caso del livello politico della rappresentanza in seno al Consiglio.

Conseguenze di un esito negativo dei negoziati

7. Come illustrato nell'allegato, in caso di esito negativo dei negoziati durante la procedura di conciliazione, la Commissione deve presentare un nuovo progetto di bilancio. Tale disposizione rafforza dunque il ruolo della Commissione, alla quale spetta trarre le conclusioni di tale fallimento individuando i punti di disaccordo tra il PE e il Consiglio e proporre un nuovo progetto che possa essere accettato da entrambe le istituzioni.
8. Il trattato di Lisbona mantiene la norma secondo cui il regime dei dodicesimi provvisori si applica nel caso in cui il bilancio non possa essere "definitivamente" adottato prima dell'inizio dell'esercizio finanziario.

La tesi secondo cui il Parlamento acquisirebbe una posizione predominante nella nuova procedura di bilancio è confermata. Nessun bilancio può infatti essere adottato contro la volontà del PE, anzi, quest'ultimo può approvare un bilancio contro la volontà – o in seguito al silenzio – del Consiglio. Infatti, nell'eventualità in cui il Parlamento approvi il progetto comune e il Consiglio lo respinga, il Parlamento può, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e con tre quinti dei voti espressi, confermare l'insieme o una parte degli emendamenti presentati per il progetto di bilancio della Commissione.

Anche la Commissione vede accresciuto il proprio ruolo nella procedura di bilancio. Essa dispone infatti di un vero e proprio diritto d'iniziativa, rafforzato dalla possibilità di modificare il suo testo in qualsiasi momento fino alla convocazione del comitato di conciliazione. Il suo ruolo di mediazione durante i lavori del comitato è espressamente

riconosciuto. In ultima istanza, spetta alla Commissione cercare la migliore alternativa in caso di esito negativo della procedura.

Si noti, peraltro, che taluni meccanismi della procedura vincolano i due rami dell'autorità di bilancio a trovare un accordo: è più facile adottare il testo di compromesso che respingerlo, le conseguenze di un esito negativo sono piuttosto gravose per le istituzioni ecc.

B. Conseguenze pratiche della nuova procedura di bilancio

9. Le modifiche della procedura e le conseguenti scadenze più serrate implicano la necessità di una buona preparazione, sia all'interno di ciascuna istituzione, sia a livello interistituzionale, di tutte le fasi della procedura, poiché vi saranno minori possibilità di "correzione".

Conseguenze sul calendario (cfr. allegato 1)

10. A prima vista, sembra che il PE debba anticipare, o perlomeno mantenere, l'attuale calendario informale:
- la Commissione presenta il progetto di bilancio ad aprile;
 - la riunione a tre si tiene a marzo/aprile (ancor più utile, poiché vi sarà una sola lettura in ciascuna istituzione);
 - la conciliazione avviene a giugno/luglio.

Conseguenze sul lavoro interno al PE

11. La risoluzione sul progetto di bilancio permette, in vista della prima lettura:
- di indicare degli orientamenti strategici sulle priorità del PE;
 - di assumere decisioni in merito ai progetti pilota e le azioni preparatorie.

Conseguenze sull'elaborazione della lettura unica al Parlamento

12. Il fatto che vi sia una sola lettura, ne modifica sensibilmente la natura e ne rafforza in modo considerevole l'importanza strategica. Si tratterà, di fatto, di prendere una posizione su tutte le linee di bilancio (comprese le vecchie SO), esprimendo le priorità politiche del PE. **La relatrice richiama in particolare l'attenzione sul fatto che gli emendamenti adottati in prima lettura non potranno più essere modificati successivamente soltanto dal PE. Essi dovranno pertanto soddisfare una duplice esigenza:** consentire di trovare un accordo soddisfacente in seno al comitato di conciliazione, ma anche poter essere riconfermati dal PE (con una maggioranza piuttosto elevata), qualora il Consiglio respinga il testo del comitato di conciliazione, che il PE sarebbe invece disposto ad adottare.

13. Pertanto, è essenziale predisporre, anticipatamente alla prima lettura, un meccanismo di dialogo interno rafforzato tra la COBU e le commissioni parlamentari coinvolte, nonché con i gruppi politici.

Conseguenze sulla composizione del comitato di conciliazione

14. La natura specifica della concertazione in materia di bilancio induce ad interrogarsi, all'interno, sulla composizione della delegazione del PE. Occorre quindi prevedere fin d'ora un sistema particolare.
15. È ragionevole prevedere una cospicua partecipazione della commissione per i bilanci, garantendo tuttavia un coinvolgimento adeguato delle commissioni parlamentari che hanno un importante impatto sul bilancio.
16. Si potrebbe eventualmente prevedere una struttura più ampia di accompagnamento, al fine di rafforzare il potere negoziale della delegazione, nonché la sua coerenza strategica. In ogni caso, occorrerà adottare tutte le disposizioni utili per garantire la massima rappresentanza della delegazione, in modo tale da rafforzarne il peso durante i negoziati e garantire il sostegno più ampio possibile in Aula.

Conseguenze sulla conclusione della procedura

17. L'organizzazione della procedura e del calendario devono consentire l'utilizzo dei dispositivi per il Parlamento previsti nel trattato. Ciò significa che il PE dovrebbe deliberare sul testo del comitato di conciliazione nel mese di novembre, in modo tale da poter eventualmente votare gli emendamenti della prima lettura a dicembre. Questo margine di sicurezza potrebbe consentire di raggiungere un eventuale accordo su una nuova iniziativa della Commissione in caso di esito negativo della prima procedura di bilancio.

V - Il regolamento finanziario

1. Infine, un'altra importante innovazione del trattato di Lisbona è rappresentata dal fatto che l'adozione del regolamento finanziario avverrà ormai in base alla procedura legislativa ordinaria (articolo 277 del TFUE). Ciò conferisce un autentico potere di codecisione al PE. Ricordiamo che, su tale aspetto, il Parlamento viene attualmente soltanto consultato.
2. Si tratta di un progresso legislativo importante. La revisione del regolamento finanziario dovrà essere completata prima dell'entrata in vigore del trattato. Il PE dovrà quindi negoziare e in seguito decidere come ripartire le disposizioni dell'AII tra il regolamento finanziario e il quadro finanziario. Questa riflessione sarà sottoposta alla vostra attenzione al capitolo VI.

VI. – L'impatto del trattato di Lisbona sull'attuale accordo interistituzionale

1. L'entrata in vigore del trattato di Lisbona avrà particolari ripercussioni sia nell'ambito dell'attuale accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria che sul regolamento finanziario.

L'attuale accordo interistituzionale e il quadro finanziario pluriennale

2. Per quanto concerne l'accordo interistituzionale, l'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea istituisce il **quadro finanziario pluriennale**, definito all'interno di un regolamento che viene adottato tramite una procedura legislativa speciale, il cui il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Ciò significa che il quadro finanziario, finora stabilito tramite le prospettive finanziarie, adottate su base volontaria dalle istituzioni mediante un accordo interistituzionale, è destinato a divenire giuridicamente vincolante. Inoltre, il suddetto articolo sottolinea che:

“1. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.”

3. Riguardo al contenuto del quadro finanziario pluriennale, che è stabilito per un periodo di almeno cinque anni, lo stesso articolo sottolinea che:

“3. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione.

Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio”.

Ciò comporta la necessità di integrare nel futuro quadro finanziario pluriennale non solo i massimali ma anche le norme contenute nell'attuale accordo interistituzionale e intese ad agevolare il “corretto svolgimento” della procedura annuale di bilancio, in special modo quelle relative al funzionamento del quadro finanziario pluriennale, come le procedure di revisione e flessibilità.

Il regolamento finanziario nell'ambito del trattato di Lisbona

4. Il regolamento finanziario è destinato a divenire un regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base alla procedura legislativa ordinaria (la codecisione) e previa consultazione della Corte dei conti. Ai sensi dell'articolo 322, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione, esso prevede

“ (a) le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio...”.

5. È evidente che il nuovo trattato determinerà un impatto diretto su alcuni settori del regolamento finanziario, ad esempio in relazione alla nuova procedura di bilancio, con particolare riferimento all'abolizione della distinzione fra spese obbligatorie e spese non obbligatorie (SO/SNO). Tuttavia, il futuro regolamento finanziario dovrebbe anche includere alcune delle disposizioni attualmente previste nell'ambito dell'accordo interistituzionale (vale a dire le norme sulla disciplina di bilancio e sugli atti giuridici), che troverebbero una più adeguata collocazione all'interno di questo regolamento finanziario piuttosto che nell'ambito del regolamento relativo al quadro finanziario pluriennale.

Calendario e criteri

6. Entrambi gli atti sopracitati potranno essere adottati solo dopo l'entrata in vigore del trattato, ma la loro adozione dovrebbe comunque avvenire in tempo utile onde consentire il corretto svolgimento, sulla base del nuovo quadro giuridico, delle procedure relative all'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2009 e alla formazione del bilancio per il 2010. Ciò significa che i negoziati politici fra le istituzioni andrebbero avviati immediatamente, al fine di poter raggiungere un accordo politico entro la fine di quest'anno, in modo tale che, subito dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona (qualora si siano concluse tutte le procedure di ratifica) venga avviata quanto prima la procedura formale per la loro adozione. Oltre all'evidente necessità che la procedura di bilancio per l'esercizio 2010 si svolga già in conformità delle nuove norme stabilite nel trattato di Lisbona, alcuni esempi pratici dimostrano l'urgenza della situazione: se il trattato entra in vigore al 1° gennaio 2009, quali saranno le norme che disciplineranno gli storni di finanziamenti dopo tale data? Oppure, quale sarà la procedura in atto nel corso del 2009? Oppure, in base a quali modalità si renderà possibile l'adozione di un bilancio rettificato?
7. Per quanto concerne i criteri per distinguere fra le disposizioni dell'accordo interistituzionale che dovrebbero mantenersi nell'ambito del prossimo accordo interistituzionale e le disposizioni che troverebbero una collocazione più adeguata nel contesto del quadro finanziario pluriennale, tali criteri vengono stabiliti direttamente dal trattato di Lisbona:

- **Il regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale** dovrebbe contenere le disposizioni utili *“per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.”* Ciò comporta la presenza di tutti i meccanismi relativi al funzionamento dell'attuale accordo interistituzionale: mobilitazione dei diversi fondi e flessibilità, procedura di revisione e regimi speciali connessi a particolari politiche (PESC/agenzie, ecc.).

- **Il regolamento finanziario**, sulla base della nuova procedura stabilita nel trattato, dovrebbe includere tutte le disposizioni *“che stabiliscono [...] le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio...”*. Ciò sembrerebbe riguardare il funzionamento del comitato di conciliazione, il meccanismo di attivazione e ovviamente l'aggiornamento delle disposizioni del regolamento finanziario direttamente interessate dalle modifiche introdotte dal nuovo trattato (vale a dire, l'abolizione della distinzione SO/SNO, una nuova procedura di codecisione per gli storni, ecc.).

8. La relatrice è del parere che questo adeguamento del regolamento finanziario dovrebbe recepire esclusivamente le modifiche che scaturiscono direttamente dal nuovo trattato o quelle derivanti dallo smantellamento dell'attuale accordo interistituzionale (in conformità dei criteri stabiliti nel trattato) e non andrebbe in nessuno modo confuso con la revisione triennale prevista dal regolamento finanziario stesso.

Quale sarà il futuro dell'accordo interistituzionale?

9. Quanto detto comporterà forse che l'accordo interistituzionale del maggio 2006 è destinato a divenire del tutto superfluo e a convergere totalmente in questi due atti giuridici di base di natura finanziaria? Probabilmente no: la nuova procedura di bilancio necessiterà ancora di una serie di disposizioni di ordine pratico, quali un nuovo calendario pragmatico, la procedura di cooperazione interistituzionale, le modalità di funzionamento del comitato di conciliazione, il suo segretariato, il formato dei documenti comuni e le loro traduzioni, e così via. Tutti questi punti e forse altri ancora (ad esempio, l'articolo 31 e l'articolo 33 dell'attuale accordo interistituzionale o parte del suo allegato II) potrebbero consolidarsi in un nuovo accordo interistituzionale sulla procedura di bilancio.¹ Ciò detto, la relatrice è del parere che nella fase attuale della procedura sia prematuro indicare con esattezza quale articolo dell'attuale accordo interistituzionale potrebbe essere parte di un futuro accordo interistituzionale o di una delle due basi giuridiche.
10. Per concludere, la relatrice ritiene che il trattato di Lisbona renderà possibile un nuovo approccio delle relazioni di bilancio, fondate sulla base di una decisione congiunta di Parlamento e Consiglio, che vengono posti su un piano di parità. Al riguardo, il presente documento intende proporre alcuni principi, da concordare in seno alla commissione per i bilanci, al fine di avviare una costruttiva discussione insieme al Consiglio e alla Commissione.
11. La relatrice è perfettamente consapevole che il trattato di Lisbona entrerà in vigore solo quando – e se – tutti gli Stati membri avranno portato a termine le procedure di ratifica. Nel frattempo, l'urgenza di poter disporre di alcuni degli atti sopramenzionati subito dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona comporta l'avvio immediato delle discussioni preliminari fra le istituzioni sulle misure necessarie ad attuare il trattato. Di fatto, tutte le istituzioni si trovano concordi nel riconoscere che quando e se il trattato entrerà in vigore, la procedura andrebbe messa a punto in modo da evitare vuoti giuridici. Per concretizzare tale obiettivo, è necessario raggiungere un accordo politico sul contenuto di tali misure entro la fine dell'anno in corso

¹ Di fatto il nuovo trattato prevede in modo specifico la possibilità che le istituzioni concludano accordi interistituzionali, che possono assumere o meno carattere giuridicamente vincolante. L'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce infatti che: *“Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante”*.

VII – Impatto di bilancio delle innovazioni contenute nel trattato di Lisbona: aspetti istituzionali e nuove competenze dell'Unione

1. Obiettivo del presente documento di lavoro è operare una lettura del trattato di Lisbona nell'ottica del suo possibile impatto sul bilancio, ovvero di procedere a un censimento delle novità introdotte dal trattato e suscettibili di produrre effetti sul bilancio dell'Unione.
2. È chiaro che non compete alla relatrice presentare elementi quantitativi nel presente documento; ciò spetterà alle riflessioni presentate nel quadro della revisione intermedia, o successivamente alla conclusione dell'accordo sulle attuali prospettive finanziarie. Quello che invece è evidente è che le politiche o le istituzioni citate nel prosieguo non sono state tenute in considerazione all'atto dell'adozione del quadro finanziario pluriennale attuale.

A. Disposizioni di bilancio che traggono origine dalle nuove competenze dell'Unione

3. Il trattato di Lisbona non concede nuove competenze esclusive all'Unione. Attribuisce, invece, un certo numero di nuove competenze che rientrano nelle seguenti categorie:
 - "competenze concorrenti" (come lo spazio e l'energia)
 - "azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento" (come la protezione civile, la proprietà intellettuale, il turismo, la cooperazione amministrativa e lo sport).Sarà la procedura legislativa ordinaria (codecisione con il Parlamento e maggioranza qualificata in seno al Consiglio dei ministri) ad essere applicata a tali settori, con alcune rare eccezioni.
4. Di conseguenza, nuove basi giuridiche autorizzano l'intervento legislativo dell'UE. Alcune di queste nuove basi giuridiche fanno riferimento, tuttavia, ad atti che non sembrano implicare conseguenze finanziarie per l'Unione. Altre prevedono nuove competenze solo in apparenza, giacché in alcuni casi l'Unione interveniva già nei settori in questione (per esempio nell'energia), basandosi su disposizioni diverse dei trattati, tra cui anche l'articolo 308.
5. È tuttavia ancora prematuro, in questa fase della procedura, valutare con precisione le conseguenze di bilancio di tali disposizioni. Occorre inoltre rammentare che tali eventuali spese a carico del bilancio dell'Unione richiedono l'adozione preliminare di atti normativi specifici (articolo 268/310, par. 4 TFUE¹).

La decisione in materia di dotazione di bilancio deve attendere l'adozione degli atti normativi.

¹ "L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che dà fondamento giuridico alla sua azione e all'esecuzione della spesa corrispondente in conformità della legge europea di cui all'articolo 322, fatte salve le eccezioni previste da quest'ultima.

6. In materia di politica agricola, è importante sottolineare che le disposizioni contenute negli articoli 36 e 37 dell'attuale trattato sono orientate nella direzione del nuovo articolo 37, paragrafo 2, vale a dire la codecisione. Tali disposizioni si applicano ai seguenti testi: organizzazione comune del mercato, regolamento relativo ai pagamenti diretti, regolamento relativo allo sviluppo rurale e finanziamento della politica agricola comune.
7. Il trattato di Lisbona prevede, infatti, l'estensione della codecisione a circa 50 nuovi settori legislativi. Le dotazioni di bilancio dei programmi in codecisione si iscriveranno nell'ambito dei limiti del quadro finanziario pluriennale (QFP), che diventa giuridicamente vincolante. La relatrice rammenta che è essenziale, pertanto, riflettere su un approccio che consenta alla commissione per i bilanci di collaborare attivamente con le commissioni parlamentari competenti per il merito. Si tratta di rafforzare la coerenza del voto del Parlamento europeo in merito a tali materie, sia che si tratti del QFP o dei bilanci annuali.
8. Il punto C del presente capitolo illustra le nuove competenze e le loro conseguenze più evidenti in materia di bilancio.

B. Aspetti istituzionali

9. Al di là delle disposizioni relative alle finanze dell'Unione, analizzate nei documenti di lavoro 1 e 2, è possibile identificare le seguenti disposizioni, che attengono alle modifiche istituzionali e che hanno un impatto sul bilancio dell'Unione.

- a) *Parlamento europeo*

La prevista entrata in vigore della decisione che definisce la composizione del Parlamento è stata oggetto di negoziati politici (relazione Lamassoure/Severin) in previsione delle prossime elezioni europee. I membri del Parlamento saranno 751 a partire dal giugno 2009. Occorrerà tenerne conto nel bilancio del Parlamento.

(Data prevista: giugno 2009)

- b) *Il Consiglio europeo e la sua Presidenza fissa*

Il Consiglio europeo diventerà un'istituzione autonoma e disporrà, a tale titolo, di un bilancio proprio. A norma dell'articolo 273bis/316 TFUE, tale bilancio dovrebbe far parte nella medesima sezione del bilancio del Consiglio. L'articolo 210bis/235, paragrafo 4 TFUE TL specifica inoltre che il segretariato del Consiglio assicurerà l'assistenza necessaria al Consiglio europeo.

Pertanto, buona parte del funzionamento del Consiglio europeo potrà essere assicurato attraverso il bilancio del Consiglio. Ciò pone la questione di sapere se e come il Parlamento potrà controllare efficacemente le spese relative al segretariato del Consiglio europeo e se il "*gentlemen's agreement*" tra i due rami dell'autorità di bilancio verrà mantenuto.

Infine, per quanto riguarda il Presidente del Consiglio europeo, bisognerà prevedere in bilancio le spese per il suo funzionamento (remunerazione del Presidente e dei membri del gabinetto, spese di viaggio, ecc.) per la Presidenza fissa del Consiglio europeo.

(Data prevista: gennaio 2009)

c) *Alto rappresentante (AR)*

Secondo la dichiarazione n. 12 ("Dichiarazione relativa all'articolo 9 E del trattato sull'Unione europea") allegata al trattato di Lisbona (TL), il mandato dell'alto rappresentante dovrà decorrere dall'inizio del prossimo anno (se naturalmente il TL entrerà in vigore all'inizio del 2009). Si potrebbe valutare la possibilità di coprire le spese attraverso il bilancio della Commissione, considerato che l'alto rappresentante occuperà il posto di un attuale commissario.

(Data prevista: gennaio 2009)

d) *Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)*

Il problema del finanziamento del SEAE non costituisce direttamente un problema di disponibilità di credito, dato che i servizi esterni sono già finanziati dal bilancio della Commissione e del Consiglio. Si tratta soprattutto di un problema di nomenclatura di bilancio, il quale, evidentemente, non è tecnico bensì politico. Inoltre bisognerà tenere in considerazione l'eventuale copertura, attraverso il bilancio dell'UE, dei membri del servizio che provengano dai servizi diplomatici nazionali, come prevede il trattato di Lisbona.

Il Parlamento ha in preparazione due relazioni su tale argomento (relazione Brok, AFCO, sugli aspetti istituzionali del SEAE e relazione Neyts, AFET). Il PE avrà un interesse fondamentale nella definizione del modello concreto di funzionamento del SEAE e sarà disponibile a utilizzare i poteri di bilancio in materia. La relatrice ritiene che non si debbano prendere decisioni di bilancio sul futuro del SEAE prima di aver trovato un accordo politico sulla configurazione del servizio.

(Data prevista: nel corso del 2009 - prevedere eventualmente varie fasi di

installazione del servizio, ripartite su più bilanci annuali)

e) *Commissione*

A parte le modifiche che derivano dalla creazione della figura dell'AR e del SEAS, le conseguenze dirette del TL sul bilancio della Commissione dovrebbero essere effettive a partire dal 2014, quando dovrebbe entrare in vigore la riduzione del numero dei membri della Commissione a 2/3 di quello degli Stati membri. Tuttavia, la decisione del Consiglio europeo dell'11-12 dicembre 2008 sembra puntare verso il mantenimento definitivo della composizione attuale della Commissione.

(Data prevista: 2014)

f) *Corte di giustizia (dichiarazione relativa all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernente il numero di avvocati generali alla Corte di giustizia)*

Il numero di avvocati generali potrà aumentare da 8 a 11 a norma della dichiarazione n. 41 concernente l'articolo 252 del TFUE, qualora la Corte di giustizia ne faccia richiesta. Ciò avrà conseguenze sul bilancio della Corte.

(Data prevista: determinata dalla richiesta della CGCE)

g) *Comitato economico e sociale europeo e Comitato delle regioni*

La composizione di questi due comitati è attualmente stabilita dal trattato: nessuno dei due può superare i 350 membri e attualmente sono composti da 344 membri. Il trattato di Lisbona modifica la procedura di definizione della loro composizione, anche se viene mantenuto il limite di 350 membri. In futuro sarà il Consiglio, in seguito a una decisione presa all'unanimità su proposta della Commissione, a fissare la loro composizione. Per il momento non è possibile prevedere le conseguenze di bilancio di tale modifica della procedura di fissazione del numero di membri dei due comitati.

h) *Creazione di una procura europea (articolo 86 TFUE)*

La procura europea dovrebbe sostituire l'attuale OLAF. La sua creazione avrà certamente conseguenze finanziarie a carico del bilancio dell'Unione (retribuzioni, personale, impianti, ecc.). Tuttavia, tali conseguenze non potranno essere valutate correttamente fino all'adozione della decisione relativa alla sua creazione.

(Data prevista: in attesa di adozione degli atti normativi)

C. Le politiche dell'Unione: nuove competenze e nuove basi giuridiche

a) *Nuove funzioni di EUROJUST (articolo 85 TFUE)*

Le funzioni di EUROJUST sono ampliate. Ciò potrà comportare un aumento delle esigenze finanziarie. Tali eventuali esigenze potranno essere determinate soltanto all'atto dell'adozione degli atti legislativi previsti dal trattato.

(Data prevista: in attesa degli atti normativi/medio-lungo termine)

b) *Cooperazione giudiziaria in materia penale (articolo 82, paragrafo 1, lettera c))*

La nuova competenza attribuita all'Unione in materia di sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari potrebbe avere anche conseguenze di bilancio, anche se questo genere di azioni è già finanziato, attualmente, dall'Unione.

(Data prevista: in attesa di adozione degli atti normativi)

c) *Gioventù e sport (articolo 165)*

Gioventù - viene aggiunta una nuova competenza: "incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa" (art 165, paragrafo 2, quinto trattino). Tale competenza avrà sicuramente conseguenze finanziarie, anche se azioni analoghe vengono già finanziate.

Sport - a norma dell'articolo 165, paragrafo 1, l'Unione acquisisce una competenza in materia di sport: deve contribuire alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa. Le conseguenze di bilancio saranno, ancora una volta, determinate in occasione dell'adozione degli atti legislativi.

(Data prevista: in attesa di adozione degli atti normativi)

d) *Salute pubblica (articolo 168)*

Si aggiunge la competenza dell'UE in materia di sorveglianza, allarme e lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Si tratta di misure di incentivazione, non di armonizzazione. L'Unione incoraggia inoltre

"la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarità dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera". Inoltre, l'Unione può adottare misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della salute pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol. È esclusa l'armonizzazione legislativa.

(Data prevista: in attesa degli atti normativi/medio-lungo termine)

e) *Spazio europeo della ricerca (articolo 179)*

L'articolo 179 prevede la creazione di uno spazio europeo della ricerca per rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'Unione. L'obiettivo è quello di consentire ai ricercatori, alle conoscenze tecnologiche e agli scienziati di circolare liberamente in tale spazio.

Pertanto, il Parlamento e il Consiglio devono stabilire, deliberando in codecisione e a complemento delle azioni previste nel programma quadro pluriennale, le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca.

(Data prevista: in attesa degli atti normativi/medio-lungo termine)

f) *Politica spaziale (articolo 189)*

Il TFUE definisce i contorni di una nuova politica spaziale europea, tesa a favorire il progresso scientifico e tecnico, la competitività industriale e la realizzazione delle sue politiche (paragrafo 1), compreso un nuovo programma spaziale europeo (armonizzazione legislativa esclusa).

Per realizzare questa nuova competenza, l'Unione può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio.

Gli atti legislativi adottati con la procedura ordinaria definiranno le misure necessarie, sotto forma di un programma spaziale europeo. È esclusa, ancora una volta, l'armonizzazione legislativa. (paragrafo 2).

Il paragrafo 3 prevede inoltre che l'Unione instauri tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea, fornendo un fondamento giuridico alla cooperazione con tale Agenzia.

(Data prevista: in attesa degli atti normativi/medio-lungo termine)

g) *Ambiente/lotta contro i cambiamenti climatici (articolo 191)*

Gli obiettivi della politica dell'Unione in materia di ambiente sono estesi alla promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

Non è prevista una nuova base giuridica specifica. Pertanto tale obiettivo verrebbe integrato negli strumenti (in particolare i programmi) già disponibili, un fatto che potrebbe avere notevoli conseguenze di bilancio notevoli.

(Data prevista: in attesa degli atti normativi/medio-lungo termine)

h) *Energia (articolo 194)*

L'Unione avrà la competenza di adottare misure destinate a:

- garantire il funzionamento del mercato dell'energia;
- garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,
- promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili;
- promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.

È stato inoltre aggiunto un riferimento alla solidarietà energetica tra gli Stati membri.

Tali misure non possono rimettere in causa né la competenza di uno Stato membro di determinare le condizioni di sfruttamento delle risorse energetiche, né la sua scelta tra diverse fonti di energia, o la struttura generale del suo approvvigionamento energetico. Ciò si iscrive nei limiti definiti dall'articolo 192, paragrafo 2, punto c), che consente l'adozione da parte del Consiglio, secondo una procedura legislativa speciale, di misure che incidano sensibilmente sul diritto di uno Stato membro di scegliere tra diverse fonti energetiche e di determinare la struttura generale del suo approvvigionamento energetico. Quando le misure previste sono essenzialmente di natura fiscale, devono essere adottate dal Consiglio all'unanimità (articolo 194, paragrafo 3)

(Data prevista: in attesa degli atti normativi/medio-lungo termine)

i) *Turismo (articolo 195)*

L'Unione acquisisce nuove competenze per "incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore" e per "favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche" (è esclusa l'armonizzazione legislativa).

(Data prevista: in attesa degli atti normativi/medio-lungo termine)

j) *Protezione civile (articolo 196)*

L'Unione avrà la competenza di adottare misure di sostegno, volte a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo.

(Data prevista: in attesa degli atti normativi/medio-lungo termine)

k) *Cooperazione amministrativa (articolo 197 TFUE)*

L'Unione avrà la competenza di sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità amministrativa di attuare il diritto dell'Unione. Si tratterà, in particolare, di facilitare lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici e di sostenere programmi di formazione. È esclusa l'armonizzazione legislativa.

(Data prevista: in attesa degli atti normativi/medio-lungo termine)

l) *Aiuto umanitario (articolo 214 TFUE)*

Il trattato di Lisbona crea una nuova base giuridica per gli interventi dell'UE in materia di aiuto umanitario nei paesi terzi. Tali azioni possono essere finalizzate a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate dall'uomo, per far fronte alle necessità umanitarie risultanti dalle diverse situazioni.

Tali azioni devono completare e rafforzare le azioni degli Stati membri. Devono essere conformi agli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione e ai principi del diritto internazionale, nonché rispettare i principi di imparzialità, di neutralità e di non discriminazione (paragrafo 2).

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, definiscono il quadro di attuazione delle azioni di aiuto umanitario (paragrafo 3). L'Unione può quindi concludere accordi con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali (paragrafo 4).

Una nuova base legale consente la creazione di un "corpo volontario europeo" di aiuto umanitario, per inquadrare il contributo dei giovani europei all'aiuto umanitario. (Parlamento e Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria).

L'Unione ha già una competenza in materia di aiuto umanitario. Tuttavia, la definizione di questo nuovo quadro di competenze più precise in materia potrebbe avere un impatto finanziario non trascurabile.

(Data prevista: in attesa di decisioni o atti normativi/medio-lungo termine)

m) *Clausola di solidarietà (articolo 222 TFUE)*

"L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo" (paragrafo 1). Attualmente, l'Unione finanzia già azioni di natura analoga nell'ambito del Fondo di solidarietà (1 miliardo di euro all'anno secondo l'accordo interistituzionale vigente (?) - da confermare), ma l'ambito di intervento della clausola di solidarietà è più ampio, in particolare per quanto attiene alla protezione dagli atti terroristici, che può portare a operazioni di natura militare. È quindi possibile che le attuali disponibilità finanziarie debbano essere aumentate.

Le modalità di esecuzione di questa clausola saranno stabilite dal Consiglio, il quale delibererà a maggioranza qualificata su proposta comune della Commissione e dell'alto rappresentante (all'unanimità in caso di conseguenze in materia di difesa). Il Parlamento ne sarà informato.

(Data prevista: in attesa di decisione del Consiglio/medio-lungo termine)

Lo svolgimento della procedura di bilancio annuale

1. L'iniziativa della Commissione: il progetto di bilancio

La procedura di bilancio inizia formalmente prima del 1° settembre, sulla base di una proposta della Commissione, alla quale compete l'iniziativa legislativa: il progetto di bilancio. Ciò produce delle conseguenze, segnatamente a livello di definizione della maggioranza qualificata al Consiglio, poiché si applica in questo caso la maggioranza qualificata ordinaria¹. Per contro, l'articolo 250 del TFUE modificato prevede che nella procedura di bilancio² la regola secondo cui il Consiglio può modificare una proposta della Commissione soltanto deliberando all'unanimità non si applica. Tuttavia, il secondo comma del paragrafo 2 precisa che la Commissione potrà modificare la sua proposta fino alla convocazione del comitato di conciliazione, misura volta a facilitare il suo ruolo di mediazione tra il PE e il Consiglio.

Per preparare il progetto di bilancio, la Commissione dovrà prendere in considerazione le previsioni di spesa stabilite da ciascuna istituzione. Tuttavia, essa non è vincolata a rispettarle, poiché il progetto di bilancio può contenere delle previsioni diverse, conformemente all'articolo 270 bis.

2. La presa di posizione del Consiglio e del PE

La prima lettura è avviata dal Consiglio, che deve adottare la propria posizione sul progetto di bilancio entro e non oltre il 1° ottobre e trasmetterla al PE, il quale dovrà deliberare entro 42 giorni dalla comunicazione.

Se il PE approva il progetto di bilancio in questa versione o se non delibera, il bilancio si considera adottato.

Se il PE adotta degli emendamenti (alla maggioranza dei membri che lo compongono), il progetto emendato viene trasmesso al Consiglio e alla Commissione.

Il Presidente del PE, d'intesa con il Presidente del Consiglio, deve allora convocare "*senza indugio*" il comitato di conciliazione³.

Tuttavia, il comitato di conciliazione non si riunisce se entro un termine di dieci giorni dalla trasmissione del progetto emendato il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti, poiché in tal caso il bilancio si considera adottato nella sua versione emendata.

¹ E non la maggioranza qualificata più elevata prevista per i casi in cui un atto non sia adottato sulla base di una proposta della Commissione (cfr. articoli 9C del trattato UE e 205 del TFUE).

² Nonché nelle procedure per l'adozione di: misure di esecuzione delle risorse proprie, quadro finanziario pluriennale dopo che il Consiglio europeo abbia autorizzato il passaggio alla maggioranza qualificata, e decisione del Consiglio europeo che autorizzi il superamento del limite dei dodicesimi provvisori.

³ Naturalmente, dovrà ottenere il consenso del Presidente del Consiglio e predisporre i tempi di preparazione tecnica (documenti di base ecc.) affinché il comitato possa lavorare.

3. Il comitato di conciliazione

Il comitato di conciliazione, che riunisce "*i membri del Consiglio o i loro rappresentanti*" e "*altrettanti rappresentanti*" del PE, deve giungere a un accordo entro 21 giorni. La Commissione partecipa ai lavori del comitato e il trattato di Lisbona le attribuisce il compito di prendere "*ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio*" (articolo 272, paragrafo 5, secondo comma, del TFUE).

4. La conclusione della procedura: una posizione teoricamente predominante del PE

Se entro il termine di 21 giorni il comitato di conciliazione non giunge a un accordo, il bilancio si considera non adottato ed è necessario avviare una nuova procedura mediante la presentazione di un nuovo progetto di bilancio da parte della Commissione.

Se il comitato di conciliazione giunge a un accordo su un testo di compromesso, il PE e il Consiglio devono pronunciarsi su questo testo entro 14 giorni. La redazione del paragrafo 7 non è chiarissima, ma possiamo comunque concludere che il bilancio è approvato se nessuna delle due istituzioni lo respinge, il Consiglio a maggioranza qualificata e il PE a maggioranza dei membri che lo compongono¹.

Se le due istituzioni lo respingono, la Commissione deve presentare un nuovo progetto di bilancio.

Lo stesso avviene nel caso in cui il progetto di bilancio sia respinto dal PE (alla maggioranza assoluta dei membri che lo compongono), ma non dal Consiglio (perché l'ha approvato o non ha deliberato).

Per contro, se il PE lo approva (alla maggioranza semplice), mentre il Consiglio lo respinge, il PE ha ancora la possibilità di riconfermare – entro i 14 giorni successivi alla data in cui il Consiglio lo ha respinto – gli emendamenti che aveva adottato in prima lettura, purché li approvi nuovamente deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi². In tal caso, il bilancio si considera adottato con gli emendamenti confermati dal PE. Se il PE non riesce a confermare tutti gli emendamenti, si mantiene il testo concordato in seno al comitato di conciliazione per le linee di bilancio interessate.

Per maggiore chiarezza, riassumiamo nel seguente schema tutte le fattispecie possibili a seconda della reazione delle due istituzioni al progetto comune del comitato di conciliazione:

¹ In altri termini: se entrambe le istituzioni approvano il testo, se nessuna delle due riesce a deliberare o se una delle due approva il testo e l'altra non riesce a deliberare.


² Il collegamento tra questo periodo di 14 giorni e il resto del paragrafo non è dei più felici: si può desumere che se il rigetto del Consiglio avviene dopo l'approvazione del PE, il periodo decorre a partire dalla data in cui il testo è stato respinto dal Consiglio (o, del resto, della comunicazione di tale rigetto al Parlamento). Ma cosa accade se il Consiglio respinge il testo prima che il PE si pronunci? Il periodo di 14 giorni decorre immediatamente da allora? Il PE deve adottare il testo prima di passare all'eventuale riconferma degli emendamenti o può procedere prima a questa seconda fase per poi adottare in seguito il testo emendato?

PE approva + Consiglio approva = bilancio adottato
PE approva + Consiglio non delibera = bilancio adottato
PE approva + Consiglio respinge = bilancio adottato in base agli emendamenti del PE o testo comune
PE non delibera + Consiglio approva = bilancio adottato
PE non delibera + Consiglio non delibera = bilancio adottato
PE non delibera + Consiglio respinge = bilancio respinto
PE respinge + Consiglio approva = bilancio respinto
PE respinge + Consiglio non delibera = bilancio respinto
PE respinge + Consiglio respinge = bilancio respinto

Occorre ricordare ancora che il PE adotta il testo deliberando a maggioranza semplice, mentre per respingerlo occorre la maggioranza dei membri che lo compongono¹.

Se la procedura si conclude con esito positivo, spetterà al Presidente del PE, come avviene attualmente, constatare che il bilancio è definitivamente approvato.

¹ Cosa accade se il PE respinge il testo con una maggioranza inferiore a quella prevista? Ciò equivale all'adozione, come sembra indicare il paragrafo 7 dell'articolo 272 del TFUE? Per contro, sembra chiaro che se il Consiglio, il quale delibera di norma a maggioranza qualificata, non riesce ad adottare il testo a maggioranza qualificata, né a respingerlo a maggioranza qualificata, si ritiene che esso non sia riuscito a deliberare.



24.12.2008

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI

destinato alla commissione per i bilanci

sugli aspetti finanziari del trattato di Lisbona

(2008/2054(INI))

Relatore per parere: István Szent-Iványi

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. rileva che la riorganizzazione delle competenze amministrative e l'introduzione di nuovi ambiti d'intervento politico previste dal trattato di Lisbona avranno importanti implicazioni in materia di politica estera e di sicurezza comune,
2. rileva altresì che, non essendo ancora stato determinato l'assetto istituzionale, è opportuno rendere progressivamente disponibili i necessari stanziamenti di bilancio, man mano che saranno chiariti l'ambito di competenza e il ruolo delle nuove strutture organizzative; invita la Commissione e il Consiglio a far sì che le economie di scala realizzate in termini di strutture di sostegno si traducano in una riduzione dei costi amministrativi,
3. sottolinea che né i cambiamenti a livello istituzionale né le nuove disposizioni concernenti la PESC/PSDC dovrebbero andare a gravare sull'attuale livello degli stanziamenti d'impegno previsti per la rubrica IV, che già risente di una carenza cronica di finanziamenti, e si aspetta pertanto che la prossima revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP) fornisca risorse supplementari,
4. rileva che il trattato di Lisbona prevede l'istituzione di nuove procedure per un rapido accesso al bilancio dell'Unione e per la creazione di un fondo di avvio costituito dai contributi degli Stati membri; sottolinea tuttavia che tutte le azioni esterne dell'Unione dovrebbero di norma essere finanziate con stanziamenti comunitari e soltanto in via eccezionale – in caso di emergenza – con contributi non rientranti nel bilancio dell'Unione,
5. esprime apprezzamento per il fatto che la nuova procedura di bilancio abolisce tutte le distinzioni tra i differenti capitoli del bilancio e le tipologie di spesa; ritiene pertanto che la spesa legata alla PESC debba essere soggetta alle stesse norme e procedure applicabili ad altri capitoli del bilancio,

6. evidenza che la natura giuridicamente vincolante del QFP prevista dal trattato di Lisbona rende necessaria una maggiore flessibilità di spesa; reputa pertanto che le disposizioni relative allo strumento di flessibilità contemplato dall'attuale accordo interistituzionale debbano essere riviste al fine di accrescere il margine aggiuntivo annuale disponibile per l'autorità di bilancio e consentire adeguamenti limitati nonché, ove opportuno, trasferimenti temporanei tra le diverse rubriche del QFP.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	24.2.2009
Esito della votazione finale	+: 32 -: 6 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Vittorio Agnoletto, Angelika Beer, Bastiaan Belder, Marco Cappato, Philip Claeys, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Klaus Hänsch, Maria Eleni Koppa, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Janusz Onyszkiewicz, Ioan Mircea Paşcu, João de Deus Pinheiro, Hubert Pirker, Pierre Pribetich, Flaviu Călin Rus, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Andrzej Wielowieyski, Zbigniew Zaleski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Maria Badia i Cutchet, Andrew Duff, Pierre Jonckheer, Evgeni Kirilov, Alexandru Nazare, Antolín Sánchez Presedo, Jean Spautz
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Carlos Coelho, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines, Manolis Mavrommatis, José Javier Pomés Ruiz, José Ribeiro e Castro, Ewa Tomaszewska

27.5.2008

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

destinato alla commissione per i bilanci

sugli aspetti finanziari del trattato di Lisbona
(2008/2054(INI))

Relatore per parere: Jan Mulder

SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. si compiace delle nuove competenze attribuite al Parlamento nel quadro della procedura di bilancio, specialmente per quanto riguarda la spesa agricola; osserva che a buon diritto è stata conferita al Parlamento autorità di bilancio in tutti i campi, in accordo con i principi democratici; rileva che ora il Parlamento avrà competenza e responsabilità per le decisioni sul finanziamento dei programmi agricoli; desidera mantenere la buona cooperazione instaurata con il Consiglio su tutte le questioni di bilancio;
2. mette in risalto il fatto che il trattato di Lisbona ha abolito la classificazione delle spese in obbligatorie e non obbligatorie; sottolinea tuttavia che gran parte del bilancio dovrà continuare ad essere riservato alle spese obbligatorie in virtù della programmazione pluriennale e delle misure legislative; osserva che, sebbene in tal modo i finanziamenti siano assicurati, il bilancio è però diventato più rigido e meno flessibile; nota che di conseguenza le nuove priorità potranno essere finanziate solo con stanziamenti supplementari o modificando le priorità all'interno di programmi e livelli di spesa già stabiliti; sottolinea perciò l'accresciuta necessità di assicurare margini sufficienti nell'ambito delle diverse categorie delle cifre iniziali del bilancio, così da lasciare spazio di manovra per le priorità del Parlamento;
3. rileva la contraddizione tra la piena competenza di bilancio e il potere di codecisione in agricoltura previsti dall'articolo 37, paragrafo 2, del trattato di Lisbona, da una parte, e l'articolo 37, paragrafo 3, dello stesso trattato, dall'altra; ritiene che l'articolo 37, paragrafo 3, non rappresenti di per sé un potere indipendente;
4. osserva che il trattato di Lisbona prevede l'istituzionalizzazione dell'accordo

interistituzionale (AII) e del quadro finanziario pluriennale (QFP), il che significa che entrambi gli accordi finanziari dovranno assumere la forma di atti legislativi ricorrendo, per il QFP, a una procedura decisionale speciale; fa presente che se il Parlamento e il Consiglio non troveranno un accordo su un nuovo QFP, quello attuale sarà prorogato fino al raggiungimento di un siffatto accordo;

5. chiede che si istituisca un parallelismo tra il periodo di validità dell'AII e del QFP e il mandato quinquennale del Parlamento e della Commissione; sottolinea che ciò agevolerà il compito del Parlamento e della Commissione di stabilire priorità a medio termine; chiede pertanto una proroga degli attuali AII e QFP dal 2013 al 2015;
6. sottolinea che il nuovo trattato modifica in modo significativo la procedura di bilancio annuale e che l'esistenza di una sola lettura muta in misura rilevante la natura di tale lettura accrescendone considerevolmente l'importanza strategica; chiede che, se giudicato necessario, si proceda rapidamente ad una revisione del regolamento del Parlamento per adeguarlo alla nuova procedura di bilancio già per il bilancio 2010 e per consentire alle commissioni parlamentari diverse dalla commissione per i bilanci di essere in grado di formulare i loro pareri in tempi accettabili; invita la commissione per l'agricoltura a ridefinire le proprie procedure consultive in materia di bilancio, così da assicurare pareri di elevata qualità preceduti da discussioni approfondite;
7. rileva che attualmente la spesa agricola e quella per lo sviluppo rurale rappresentano, sommate, una parte sostanziale del bilancio dell'UE, ma che negli ultimi anni tale parte è andata significativamente diminuendo, in termini relativi; sottolinea che occorre garantire la prevedibilità a fini di pianificazione e l'affidabilità del quadro finanziario pluriennale quale stabilito; sottolinea la necessità di assicurare che alle riunioni del comitato di conciliazione la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale sia rappresentata dai suoi membri competenti, specialmente adesso che anche le spese prima obbligatorie rientrano nella codecisione; sottolinea inoltre la necessità di garantire il coordinamento fra la commissione per i bilanci e le commissioni specializzate sugli aspetti di bilancio delle loro attività legislative, data l'incidenza di tali attività sul quadro finanziario pluriennale e sulla procedura di bilancio annuale;
8. sottolinea che la politica agricola comune è finanziata totalmente a livello europeo, mentre altri settori sono finanziati solo in parte dall'UE, e che le spese per la politica agricola nell'Unione europea vanno perciò considerate in tale contesto;
9. osserva che nel quadro della nuova procedura di bilancio il ruolo della Commissione europea nella fase della conciliazione è quello di impegnarsi al massimo per mediare un accordo fra Parlamento e Consiglio; qualora Parlamento e Consiglio non riescano a raggiungere un accordo in seno al comitato di conciliazione, il ruolo della Commissione è di presentare nuove proposte; fa notare tuttavia che se il Consiglio concorda una posizione comune con il Parlamento in sede di conciliazione ma non riesce a raggiungere la maggioranza qualificata in sede di Consiglio vero e proprio, il Parlamento può tornare, utilizzando una clausola "anti-stallo", alla sua prima lettura originaria e approvare il bilancio di conseguenza;
10. constata l'abolizione, nel quadro del trattato di Lisbona, del tasso massimo di aumento (TMA) nella procedura di bilancio; osserva inoltre che ciò è dovuto all'abolizione delle

spese non obbligatorie;

11. si chiede se il calendario della nuova procedura di bilancio, con un'unica lettura, consentirà alla Commissione europea di presentare la lettera rettificativa in autunno, il che è importante perché consentirebbe di inserirvi le previsioni per il raccolto e le relative spese di bilancio;
12. constata che il nuovo trattato mantiene la disposizione in virtù della quale, nel caso in cui il bilancio non possa essere definitivamente adottato prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, si applica il regime dei dodicesimi provvisori; fa presente che ciò significa che in tal caso il bilancio è eseguito su base mensile utilizzando sostanzialmente il bilancio precedente come massimale di spesa.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	27.5.2008
Esito della votazione finale	+: 37 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Giovanna Corda, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Liam Aylward, Esther De Lange, Hans-Peter Mayer, Brian Simpson, Struan Stevenson, Kyösti Virrankoski

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	11.3.2009	
Esito della votazione finale	+: 26	
	-: 0	
	0: 2	

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	11.3.2009
Esito della votazione finale	+: 26 -: 0 0: 2